



Comune di Cuglieri

PROVINCIA DI OR

**DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA
N. 224 DEL 16/07/2024 REG. PART.
(N. 460 DEL 16/07/2024 REG. GEN.)**

OGGETTO:

L.R. 9/2004 - Provvidenze a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna. Riconoscimento beneficio.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Visto il decreto sindacale n. 2 del 04/01/2024 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Amministrativo;

Visti gli artt. 107 e 109 del testo unico delle disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il regolamento comunale sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 10/07/2024;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 36 del 27/12/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024/2026 e n. 37 del 27/12/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026 e relativi allegati;

Viste la L.R. 26 febbraio 1999, n. 8 – Art. 4, commi 1, 2, 3, 7 lett. a – b - c , art. 10, comma 2 e L.R. 9/2004 – art.1, comma1, lettera f), aventi ad oggetto il finanziamento degli interventi rivolti a persone affette da particolari patologie;

Richiamate:

- la Legge Regionale 25/11/1983 n. 27 e successive modificazioni riguardanti le provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni;
- la Legge Regionale n. 6 del 11/05/2004 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2004”, la quale all’ art. 14, comma 13 autorizza la concessione, ai cittadini residenti in Sardegna che si sottopongono alla chemioterapia antitumorale dei rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno nel caso in cui il trattamento venga effettuato presso presidi sanitari diversi da quello di residenza - le

provvidenze sono corrisposte con le modalità previste dalla legge regionale 25 novembre 1983, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni;

- la Legge Regionale n. 9 del 03/12/2004, art. 1, comma 1, lett f) “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 maggio 2004, n. 6”;
- la Legge Regionale n.1 del 15.02.2024 avente ad oggetto: “Disposizioni finanziarie in materia di promozione turistica, sanità e su varie materie” e la successiva nota dell’assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale n. 6820 del 11.04.2024 avente ad oggetto: “Rimborsi spese viaggio e soggiorno in favore di persone affette da particolari patologie di cui alla L.R. 27/1983 e alla L.R. 9/2004, modifiche conseguenti all’entrata in vigore della legge regionale n.1 del 15.02.2024. DGR 5/11 del 23.02.2024”;

Viste:

- la Delibera della Giunta Regionale n. 54/64 del 30/12/2004 - Attribuzione ai Comuni delle risorse necessarie per l’erogazione delle provvidenze previste dalla L.R. n.27/1983 a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 12/21 del 26/02/2008 - Modifica della decorrenza dei termini per la corresponsione delle provvidenze a favore delle persone con neoplasie maligne;

Visto, in particolare:

- il comma 13 dell’art. 14 della legge regionale n. 6 dell’11 maggio 2004, che disponeva la concessione ai cittadini residenti in Sardegna che si sottopongono alla chemioterapia antitumorale dei rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno, nel caso in cui il trattamento sia effettuato presso presidi sanitari diversi da quello di residenza, con le modalità previste dalla legge regionale n. 27 del 25 novembre 1983 e successive modifiche ed integrazioni;
- l’art. 1, lettera f) della legge regionale n. 9 del 3 dicembre 2004, che ha sostituito il comma suddetto, estendendo la fruizione di tali provvidenze dai casi in cui si renda necessario il trattamento chemioterapico a tutte le terapie antitumorali, comunque effettuate presso presidi sanitari diversi da quello di residenza.

Preso atto della circolare regionale n. 15283/5 del 26/04/2005 con le indicazioni in merito alle procedure da adottare per il riconoscimento a favore degli utenti aventi diritto;

Viste la richiesta prot. n. 6059 del 26/06/2024, finalizzata all’ottenimento delle provvidenze citate in oggetto e ritenuta completa e conforme a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 9/2004 e successive modificazioni;

Accertata l’esistenza del diritto alle provvidenze in argomento per la summenzionata richiesta con decorrenza a partire dal 16 marzo 2024, così come indicato nel prospetto allegato al presente atto;

Dato atto che la spesa graverà sul capitolo 1886/10, impegno n. 314 sub 4, del bilancio 2024/2026, esercizio 2024, ove sussiste apposita disponibilità;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

Visto il D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 147-bis approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, come introdotto dall'art. 3 del D.L. del 10.10.2012, convertito dalla Legge n. 213 del 07.12.2012, ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, con la sottoscrizione del medesimo;

Dato atto che:

- l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dal Responsabile del Procedimento Paola Idda;
- con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile dell'Area Amministrativa attesta la regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- che ai sensi dell'art.6 bis della 241/1990 s.m.i. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;
- che il procedimento amministrativo si è svolto nel rispetto del vigente:
 - Piano triennale della trasparenza e l'integrità, adottato ai sensi dell'art.10 del D.Lgs n. 33/2013;
 - Piano della prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione adottato ai sensi della legge 190/2012;
 - Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Cuglieri, adottato ai sensi dpr 62/2013;

Richiamato l'art. 26 del D.Lgs.vo n. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati" il quale al comma 4 recita: "È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati";

Ritenuto procedere in merito;

DETERMINA

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 ss.mm.ii.;

Di riconoscere, entro i limiti della disponibilità finanziaria delle leggi di settore, il diritto al rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 1, lettera f) della legge regionale n. 9 del 3 dicembre 2004, in favore del beneficiario indicato nel prospetto allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, la cui pubblicazione è omessa ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013;

Di trasmettere il presente atto al Servizio finanziario per i provvedimenti di competenza.

Cuglieri lì, sedici luglio duemilaventiquattro

Il Responsabile del Servizio

Firmato digitalmente
Dr.ssa Sara Ciantra